

STATUTO CSV IRPINIA SANNIO ETS

Art. 1 Denominazione

L'Associazione denominata "CSV IRPINIA SANNIO ETS" ed acronimo "CESVOLAB" è un Ente del Terzo Settore, senza fini di lucro, si ispira ai principi della solidarietà, della sussidiarietà, della democrazia, della partecipazione, della giustizia sociale, della pace e della non violenza e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a sostenere e qualificare il volontariato svolto negli Enti del terzo settore.

L'Associazione ha i suoi fondamenti giuridici:

- nell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- nel Libro Primo del Codice Civile;
- nella Legge n. 106/2016 legge delega per la Riforma del Terzo Settore;
- nel Decreto Legislativo n. 117/2017;
- nella legislazione della Regione Campania in materia di volontariato nel terzo settore.

L'Associazione dovrà utilizzare l'acronimo ETS o l'espressione "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a partire da quando l'Associazione sarà iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore o in data precedente se autorizzata dalle autorità competenti.

Art. 2 Sede e Durata

L'Associazione ha la sede legale ad Avellino (AV) al Corso Umberto I n. 109 e una sede operativa in Benevento (BN) al Viale Mellusi n. 68.

L'Associazione deve avere almeno una sede operativa nella Provincia diversa da quella dove è ubicata la sede legale.

L'Associazione può istituire nuovi sportelli territoriali all'interno dei confini delle Province di Avellino e Benevento.

L'Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede legale nonché le sedi degli sportelli territoriali, all'interno dello stesso territorio comunale, senza alcun obbligo di modifica del presente Statuto.

Art. 3 Identità

L'Associazione è apolitica e apartitica, ed ha strutture ed organizzazioni democratiche ed elettive.

Ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi sociali si ispira ai principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza.

Art. 4 Finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo volti a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi erogabili, senza alcuna discriminazione per i cittadini associati agli Enti del Terzo Settore e coloro che aspirano ad esserlo.

L'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 117/2017];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS [art. 5, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 117/2017];
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da Enti del Terzo Settore [art. 5, comma 1, lett. m) D.Lgs. n. 117/2017];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [art. 5, comma 1, lett. v) D.Lgs. n. 117/2017];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5, comma 1, lett. z) D.Lgs. n. 117/2017].

In particolare, l'Associazione realizza i servizi di cui all'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo 117/2017 che a titolo esemplificativo e non esaustivo hanno lo scopo di:

- offrire strumenti e promuovere iniziative atte a favorire la crescita professionale ed il numero dei volontari negli Enti del terzo settore;
- diffondere una cultura solidale che miri alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale e internazionale stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte degli Enti e dei singoli;
- rappresentare gli Enti del terzo settore soci, tutelarne gli interessi e gli obiettivi, favorire la circolazione delle informazioni riguardanti il volontariato, tra i volontari e nella comunità locale, promuovere il coordinamento tra di esse nel perseguimento di obiettivi di interesse generale e settoriale;
- promuovere i rapporti in rete tra gli Enti del terzo settore, le regioni e gli Enti locali, al fine di rafforzare la collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni;
- offrire assistenza e consulenza alla progettazione per l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- fornire consulenza e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale;
- sostenere e realizzare iniziative per la formazione, anche attraverso l'erogazione di formazione professionale;
- costruire percorsi formativi di cittadinanza attiva inseriti anche in percorsi di formazione professionale;
- attuare studi e ricerche;
- diffondere informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività degli Enti del terzo settore che agiscono in ambito internazionale, nazionale, locale, promuovendole sia per il tramite di pubblicazioni periodiche sia attraverso la costituzione di un centro di documentazione;
- collaborare e fornire servizi alle regioni, agli Enti locali e alle istituzioni pubbliche e internazionali, anche tramite apposite convenzioni;
- mettere in relazione gli Enti del terzo settore con le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari.

I servizi e le attività svolte dall'Associazione potranno essere erogati a titolo gratuito e/o a pagamento, nel qual caso regolamentati da apposito contratto o convenzione secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statuarie, l'Associazione si dota di ogni struttura e/o risorsa compreso il personale necessario.

È altresì compito dell'Associazione attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Enti gestori di Centri di Servizio per il volontariato, con istituzioni, Enti pubblici e privati, associazioni, movimEnti, fondazioni e imprese.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dall'Associazione anche nell'eventualità di mancato riconoscimento da parte dell'Organismo nazionale di controllo ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 117/2017; nella suddetta eventualità di mancato riconoscimento, l'Associazione è libera di applicare parte dei riferimEnti al Titolo VIII, Capo II del decreto legislativo 117/2017, facendo comunque salvi i restanti riferimEnti al medesimo decreto legislativo 117/2017.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, di natura secondaria e strumentale, rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. L'individuazione e le modalità di realizzazione di tali attività sono demandate al Consiglio Direttivo.

Art. 5

Principi di gestione ed erogazione dei servizi

Nella gestione dei servizi finanziati dal Fondo Unico Nazionale, l'Associazione offre gli stessi servizi e attività agli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra Enti associati ed Enti non associati e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità delle caratteristiche e delle modalità di erogazione di ciascun servizio nonché dei criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari, si procederà all'adozione e alla pubblicazione della Carta dei Servizi mediante l'affissione nelle sedi dell'associazione, la pubblicazione sul sito internet istituzionale, l'invio tramite mailing-list.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci, in numero illimitato, nella persona di un loro rappresentante, gli Enti del terzo settore ad esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile che abbiano sede legale in provincia di Avellino o Benevento e che, avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento Generale, ne condividano gli scopi e decidano di partecipare alla vita ed alle attività dell'Associazione.

L'ente che intendesse essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale. La richiesta dovrà contenere, pena la non ammissione ad istruttoria:

- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento Generale, di tutti gli altri eventuali regolamenti approvati dagli organi sociali preposti;
- la dichiarazione di accettare e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a versare la quota di ammissione e regolarmente la quota sociale così come deliberato dall'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, entro 6 mesi, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità eseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione da parte del Consiglio direttivo deve essere comunicata all'ente richiedente, deve essere annotata nel Libro degli associati ed avrà efficacia dalla data di versamento della quota di iscrizione nonché della quota sociale deliberate dall'Assemblea. L'associata, entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di ammissione da parte del Consiglio direttivo, deve provvedere al versamento della quota di iscrizione, pena la decadenza. L'associata entro il 31 dicembre dell'anno di ammissione dovrà versare la quota sociale deliberata dall'Assemblea, pena la decadenza.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione deve, entro 60 giorni, essere motivata e comunicata agli interessati i quali, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, possono richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea preposta, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa;
- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato;
- partecipare all'Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare lo statuto, il regolamento generale e gli altri regolamenti e disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni e alle Assemblee dei soci;
- versare la quota d'iscrizione a seguito della comunicazione di ammissione fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota sociale annuale fissata dall'Assemblea dei soci.

Gli aderenti non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza ed esclusione dei soci

Tutti i soci sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) richiamo;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

La competenza per l'irrogazione del provvedimento di cui al punto a) è del Consiglio Direttivo, mentre per i punti b) e c) è demandata all'Assemblea ordinaria.

Contro i provvedimenti di cui ai punti b) e c) valgono le disposizioni di cui al successivo comma.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, o esclusione.

Si perde per recesso qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di socio.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Associazione di cui all'art. 6.

Inoltre, l'associato perde la sua qualità di socio qualora, nonostante il richiamo scritto, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 7, **ed in particolare violi i principi e le norme stabilite dallo statuto, dal regolamento generale e dagli altri regolamenti e disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione o non partecipi a tre assemblee dei soci consecutive senza fornire adeguata giustificazione** o rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibili, per qualunque grave ragione, l'appartenenza in qualità di socio all'Associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti con motivazione dal Consiglio Direttivo all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro quindici giorni, le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio Direttivo, saranno rese note all'Assemblea.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 6.

In merito alla nuova domanda il Consiglio Direttivo può deliberare l'accettazione o meno, e quindi la riconferma o meno dei diritti di cui il postulante godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in alcun caso ripresentata prima di due anni dalla data di irrogazione del provvedimento.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso l'Associazione. Il socio receduto, decaduto, escluso, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Art. 9 **Organi sociali e trasparenza**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Garanti.

È previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'ETS nei limiti delle risorse finanziarie a tanto destinate dall'Associazione.

Al fine di rivestire le cariche sociali possono candidarsi gli associati degli Enti soci, da quest'ultimi proposti, con regolare delibera emanata dall'organo sociale preposto nell'ambito dell'associazione di appartenenza.

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 117/2017. Non possono assumere cariche sociali e se nominati decadono dall'incarico:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché di tratti di comuni con popolazione superiore a quindicimila (15.000) abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- e) persone che hanno rapporti di lavoro subordinato, rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o di qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con l'associazione medesima;
- f) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, limitatamente al periodo di interdizione;
- g) coloro che abbiano precedenti penali o procedimenti penali in corso per reati non colposi.

Inoltre, non possono ricoprire incarichi negli Organi sociali coloro che:

- sono dipendenti e collaboratori dell'Associazione;
- hanno legami di parentela di ogni ordine e grado con il personale dipendente.

In caso di cessazione dalla carica o dimissione del 50% più uno dei membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, ufficialmente comunicate, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 10, per procedere a nuove elezioni degli organi interessati. Nel caso in cui la cessazione dalla carica includa anche quella del Presidente e comunque il 50% più uno dei membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, il consigliere più anziano provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva, secondo le modalità previste dal seguente statuto.

In caso di cessazione dalla carica o dimissione del 50% più uno dei membri del Collegio dei Garanti, ufficialmente comunicate, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 10, per procedere a nuove elezioni dell'organo interessato. Nel caso in cui la cessazione dalla carica includa anche quella del Presidente e comunque il 50% più uno dei membri del Collegio dei Garanti,

il consigliere più anziano provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva, secondo le modalità previste dal seguente statuto.

Gli organi sociali adottano misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità degli atti assembleari e dei Regolamenti associativi, tramite la pubblicazione sul sito internet dell'associazione o, eventualmente ed in aggiunta alla pubblicazione sul sito internet, tramite altre forme idonee, come l'affissione presso le sedi associative e l'invio tramite mailing-list.

Art. 10 **Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti all'Associazione in regola con il versamento della quota sociale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'assemblea può essere tenuta in via normale, in video-conferenza, in via telematica e in modalità miste ma comunque con modalità tali da garantire sempre la partecipazione reale dei soci alla vita dell'associazione, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Generale.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante o un delegato dell'Associazione socia nelle modalità stabilite dal Regolamento Generale.

La delega è valida se rilasciata per iscritto da parte dell'Associazione e firmata dal proprio rappresentante legale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano presente.

All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto il direttore.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Inoltre, si riunisce in via ordinaria, in qualsiasi periodo dell'anno per l'approvazione del programma annuale o pluriennale delle attività, per l'approvazione del bilancio preventivo; ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali e ogni qualvolta lo si ritiene necessario per la trattazione di argomenti che non sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale e mediante affissione presso le sedi associative almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione può essere inviato, in aggiunta, anche mediante lettera personale da recapitare al domicilio degli iscritti, attraverso raccomandata, telegramma, fax, e-mail, e-mail certificata, sms, o consegna a mano.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Associazione almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria in qualunque periodo quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno due quinti dei soci. In tal caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni con le modalità di cui al sesto comma del presente articolo.

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può avere una sola delega (sino ad un massimo di tre deleghe, se il numero degli associati supera i cinquecento).

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo corredato della relazione del direttore sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di Controllo sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare l'approvazione del bilancio sociale;
- c) deliberare l'approvazione del programma annuale o pluriennale delle attività dell'Associazione;
- d) eleggere, a scrutinio segreto, salvo acclamazione, i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti secondo le modalità di cui agli artt. 11, 15 e 16;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del Regolamento Generale;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del Regolamento Aziendale;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del Regolamento Elettorale;
- h) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione della Carta dei Servizi;
- i) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione di qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) nominare la Commissione elettorale e verifica poteri;
- k) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo
- l) stabilire il numero dei componenti l'Organo di Controllo;
- m) determinare il compenso dei componenti eletti in seno all'Organo di Controllo, con esclusione del membro nominato dall'OTC;
- n) determinare l'importo della quota di ammissione e della quota sociale annuale;
- o) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 22 e 23;
- b) deliberare sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Ente rispetta quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettere f, g e h del decreto legislativo 117/2017.

Pertanto, all'inizio di ogni assemblea, nel caso ne ricorra la necessità, ad ogni organizzazione di volontariato presente verrà assegnato un voto multiplo anche non intero (numero reale approssimato ad un decimale) che consenta alle organizzazioni di volontariato presenti l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea e di poter esprimere la propria volontà su ogni singola delibera in ragione del 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) dei voti validi, secondo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera f del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Al fine di adottare le misure previste da art 61, comma 1, lett. g, non può comunque essere assegnato ad ogni organizzazione di volontariato un voto multiplo superiore a 2,5 (due virgola cinque).

Se nel corso dell'assemblea una o più organizzazioni di volontariato abbandonano l'assemblea, il voto multiplo non viene ricalcolato e pertanto rimane quello determinato all'inizio della riunione, mentre se le organizzazioni di volontariato fanno ingresso successivamente all'inizio, il voto multiplo viene ricalcolato e messo a verbale.

~~Il sistema elettorale, da individuarsi con apposito regolamento, conterrà misure atte~~ Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati ~~A tal proposito~~, è fatto divieto di adottare sistemi elettivi a liste contrapposte e norme per la presentazione delle candidature che limitino il diritto di ciascun associato di esprimere candidature per gli organi di amministrazione e di controllo, fatte salve le incompatibilità previste dall'art. 9 del presente statuto e dalla legge; Saranno adottati sistemi elettivi che garantiranno l'elezione dei candidati che avranno raccolto il maggior numero di preferenze.

Ogni socio ha diritto a partecipare e votare in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'associazione.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 10 e dall'art. 17.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e mobili;
- b) adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) determina le sedi operative dell'Associazione;
- d) predispone per l'Assemblea dei soci, su proposta del Direttore, il programma annuale o pluriennale generale delle attività, le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione;
- e) decide, su proposta del Direttore, assunzioni, promozioni, avanzamenti di livello e licenziamenti del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione sia continuativa sia occasionale e di consulenza;
- f) predispone, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) riceve le domande di adesione di nuovi soci e su di esse esprime motivato parere entro sei mesi deliberando in merito l'ammissione o il rigetto;
- h) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- i) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza o esclusione da socio per le seguenti ragioni:
 - i. attività in contrasto con le finalità statutarie;
 - ii. attività in contrasto con le deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione;
 - iii. assenza non giustificata a tre assemblee consecutive;
 - iv. mancato pagamento della quota sociale a seguito di sollecito e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo;
- j) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, Vice Presidente e del Tesoriere;
- k) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) propone all'Assemblea qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- m) approva l'organigramma;
- n) provvede alla predisposizione del Regolamento aziendale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) redige la Carta dei Servizi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;**
- p) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- q) prende in via d'urgenza, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione;
- r) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
- s) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;
- t) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- u) istituisce sportelli territoriali dell'Associazione;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero sempre pari di soci stabilito dall'Assemblea, compreso tra 4 e 12 componenti, nella riunione assembleare che precede ogni triennio e ogni provincia (Avellino-Benevento) deve essere rappresentata da un numero uguale di consiglieri.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Ente da parte di ETS ad esso aderenti, non possono essere eletti in misura superiore al 20% (venti percento, arrotondato all'unità superiore) del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e comunque in numero uguale per entrambi le province di Avellino e Benevento, i candidati designati da ETS associati, anche indirettamente, ad una rete associativa di cui all'art. 41 del decreto legislativo 117/2017.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Direttore, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti e consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede e si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata attraverso raccomandata, telegramma, fax, e-mail, e-mail certificata, sms, o consegna a mano.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente qualora se ne ravvisi la necessità.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il direttore che funge da segretario della riunione, provvedendo alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'organo.

Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.

Art. 12 **Presidente**

È il legale rappresentante dell'Associazione ed ha il potere di firma di fronte ai terzi e anche in giudizio e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Il Presidente assolve al ruolo politico e svolge attività di gestore tutelando l'Associazione.

In particolare, il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea assumendone la presidenza;
- b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo assumendone la presidenza;
- c) firma la corrispondenza e, in unione con il Direttore, la documentazione ed i registri sociali;
- d) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;

Nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto vale doppio.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in una sessione appositamente convocata.

Il mandato del Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente comunque non potrà essere ricoperta per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 61 lett j del CTS D. Lgs 117/2017.

Art. 13 **Vice Presidente**

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione - convocata dopo le elezioni - elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, scelto tra i consiglieri designati dagli Enti associati appartenenti alla provincia diversa da quella a cui appartiene l'Ente che ha designato il Presidente.

In caso di impedimento del Presidente la firma sociale è assunta dal Vicepresidente.

Il Vice Presidente coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza.

Il Vice Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il mandato del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il Tesoriere assicura la coerenza fra indirizzo politico-programmatico e gestione economica-finanziaria. Controlla la stesura della bozza di bilancio preventivo e consuntivo di concerto con il Direttore.

Coordina le funzioni generali ed i processi relativi agli impegni di bilancio, alla regolare tenuta dei documenti, dell'inventario dei beni mobili ed immobili e dei libri contabili.

Il Tesoriere cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il mandato del Tesoriere coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Organo di controllo

È prevista l'istituzione dell'Organo di controllo di cui all'artt. 30 e 61 comma 1 lettera k) decreto legislativo 117/2017.

È costituito da tre o cinque componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, considerati i requisiti di cui all'art. 9 del presente Statuto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli **associati iscritti** negli albi professionali individuati con decreto del ministero della giustizia.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Ente da parte di ETS ad esso aderenti, non può essere eletto più di un candidato designato da ETS associati, anche indirettamente, ad una rete associativa di cui all'art. 41 del decreto legislativo 117/2017.

Deve essere garantita la nomina di almeno un membro effettivo ed uno supplente per ogni Provincia per l'Organo di Controllo costituito da tre componenti.

Deve essere garantita la nomina di almeno due membri effettivi ed uno supplente per ogni Provincia per l'Organo di Controllo costituito da cinque componenti.

I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'Associazione sia accreditata quale Centro di Servizio per il Volontariato, l'Organo verrà integrato ai sensi dell'art. 61 comma 1 lettera k) decreto legislativo 117/2017 e il Presidente di tale Organo sarà nominato dall'OTC.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del

decreto legislativo 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo.

L'Organo di controllo redigere verbali delle riunioni e dell'attività svolta e curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni.

L'Organo di controllo deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e fare le osservazioni e le proposte in ordine al rendiconto e al bilancio preventivo e alla loro approvazione.

Nei casi previsti dalla legge, art. 31 del decreto legislativo 117/2017, è istituito il Revisore legale dei conti. Alla luce dell'art. 8 comma 3 lett. a), la corresponsione di compensi individuali è stabilita dall'Assemblea.

I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 16 **Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione; dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi sociali, fra organi sociali.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti appartenenti alla categoria dei soci effettivi.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Ente da parte di ETS ad esso aderenti, non può essere eletto più di un candidato designato da ETS associati, anche indirettamente, ad una rete associativa di cui all'art. 41 del decreto legislativo 117/2017.

Deve essere garantita la nomina di almeno un membro effettivo ed uno supplente per ogni Provincia.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 10 e dagli articoli 17 e 18.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme di cui al precedente art. 10.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il personale dipendente dell'Associazione e i rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con dipendenti o altri membri di organi sociali.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno e i relativi verbali vengono firmati da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

I membri del Collegio che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico.

È possibile partecipare alle riunioni del Collegio dei Garanti anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 **Norme generali sugli organi sociali**

Il mandato negli organi sociali ha una durata massima di anni tre.

Il mandato sarà considerato tale, anche se svolto parzialmente e non per tutta la durata temporale prevista.

I componenti degli organi sociali, non potranno essere rieletti nei medesimi, per un numero massimo di tre mandati.

Quando si dimettano il Presidente o parte del Consiglio Direttivo, ma in modo che quest'ultimo resti invariato nella maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può essere integrato tramite cooptazione o elezioni da parte dell'Assemblea dei Soci. Nel caso invece si dimettano la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si può ritenere lo stesso decaduto e quindi si fa riferimento agli artt. 9-10 del presente statuto.

Se vengono a mancare il Presidente o alcuni Consiglieri il Consiglio Direttivo può sostituire i ruoli mancanti con i primi dei non eletti alle ultime elezioni o tramite cooptazione (salvo poi la ratifica da parte dell'Assemblea). In caso di parità di voti sarà consigliere il più giovane di età. Si precisa comunque che in tali casi il Consiglio Direttivo resterà in carica sino alla sua scadenza naturale e non oltre, dato che l'integrazione con nuovi componenti non ne prolunga il mandato.

Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentra automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi sociali dell'Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 18

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Art. 19

Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche necessarie al suo funzionamento principalmente da:

- quote sociali;
- contributi di privati e degli aderenti;
- contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- raccolta fondi;
- donazioni o lasciti testamentari;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse;
- entrate derivanti dal Fondo Unico Nazionale di cui all'art. 62 del decreto legislativo 117/2017, quando sia accreditata come CSV;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità all'Associazione.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati e reinvestiti per la realizzazione delle attività di interesse generale e diverse.

È fatto divieto erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

Art. 20

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente,

redatto con riferimento alla modulistica di cui all'art. 13 comma 3 decreto legislativo 117/2017 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo decreto legislativo 117/2017, in caso sia accreditato come CSV. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza, il Consiglio avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione. In ogni caso l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all'art. 48 comma 3 decreto legislativo 117/2017.

Nel caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci entro i termini stabiliti dal precedente comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo decade e rimane in carica esclusivamente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e deve, entro trenta giorni, convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci. In relazione agli obblighi contabili, l'Associazione, che sia accreditata come CSV, adotta una contabilità separata per le risorse provenienti dal FUN.

È fatto obbligo all'Associazione redigere e rendere pubblico il bilancio sociale.

Art. 21

Libri dell'Associazione

L'Associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti;
- il libro dei soci;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta motivata al presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.

Art. 22

Scioglimento dell'Associazione

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria che richiederà per la validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23

Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di estinzione, scioglimento o di messa in liquidazione, il patrimonio dell'Ente, dedotto delle passività, sarà devoluto - salvo diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri ETS in grado di garantirne la destinazione ai fini analoghi a quelli individuati dal presente statuto, possibilmente con sede legale nella Provincia di Avellino o Benevento, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea e nel rispetto della procedura di cui all'art. 9 decreto legislativo 117/2017.

In caso di estinzione, scioglimento o di messa in liquidazione dell'Ente che sia anche accreditato come CSV o in caso di revoca dell'accreditamento, le sole risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate, saranno devolute nel rispetto della procedura di cui all'art. 63, comma 4 e 5 decreto legislativo 117/2017.

Art. 24

Regolamento Generale

L'Assemblea in seduta ordinaria approva, a completamento delle norme del presente Statuto, il Regolamento Generale.

Art. 25

Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello statuto è presentata dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 10 e verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale e sul sito internet dell'Associazione per lo stesso periodo di convocazione. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione e seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Nel caso di parità, si procede a nuova votazione e in caso di esito paritario per altre due volte, si procede a nuova convocazione.

Art. 26

Disposizioni generali

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e quanto previsto dal codice civile.

Art. 27

Norme transitorie

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti norme statutarie, l'acquisto e la perdita della qualità di socio avviene ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto.

Alla cessazione degli organi sociali la cui composizione è stata definita nell'atto di fusione si procederà al rinnovo degli stessi in applicazione di quanto previsto dal presente statuto.

I limiti di mandato per i componenti degli organi sociali in carica alla data di entrata del presente Statuto, sono decorrenti dalla data 01.01.2020.

Le limitazioni previste agli artt. 11, 15 e 16 per i componenti degli organi sociali in carica alla data di entrata del presente Statuto, sono decorrenti dalla data 01.01.2023.

La denominazione Centro Servizi per il Volontariato e la sigla CSV sarà utilizzata dall'Ente ad avvenuto accreditamento da parte dell'ONC. L'Ente, nelle more dell'applicazione del regime transitorio, continuerà ad utilizzare la denominazione Associazione Irpina Sannio.